



**N. 290/ML/7/2019**

## *Il Ministero dello Sviluppo Economico*

**DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE**

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, nonché delega al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

VISTO il Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003;

VISTO il decreto legislativo 1 giugno 2011 n. 93, recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE";

VISTI, in particolare, l'articolo 1-quinquies, comma 6, del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modifiche ed integrazioni, e l'articolo 39 del suddetto decreto legislativo n. 93/2011, che disciplinano le modalità di concessione dell'esenzione;

VISTA la legge 14 novembre 1995 n. 481 e s.m.i., recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, che ha trasferito a Terna S.p.A. le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale;

VISTO il decreto 21 ottobre 2005 del Ministro delle attività produttive, ora Ministro dello sviluppo economico, che stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalla legge n. 290/2003 e s.m., le modalità e i criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi per le nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati;

VISTA la legge n. 99 del 23 luglio 2009, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";

VISTO in particolare, l'articolo 32 della legge n. 99/2009 che prevede che, al fine di contribuire alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica, Terna S.p.A. provveda, a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi (di seguito Assegnatari), selezionati da Terna tra i grandi consumatori di energia mediante procedure di gara, a programmare, costruire ed esercire, a seguito di specifici mandati dei medesimi soggetti, uno o più potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di «*interconnector*», nonché le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale, in modo che venga posto in essere un incremento globale fino a 2500 MW della complessiva capacità di trasporto disponibile con i Paesi limitrofi;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'Accordo Intergovernativo tra la Repubblica Italiana e il Montenegro sulla costruzione di una interconnessione elettrica sottomarina tra le reti di trasmissione dell'Italia e del Montenegro con la realizzazione di un partenariato strategico tra gli operatori dei sistemi di trasmissione, del 6 febbraio 2010;

VISTO il decreto n. 239/EL-189/148/2011 del 28 luglio 2011, con il quale il Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente, e previa intesa della Regione Abruzzo, ha autorizzato Terna S.p.A. alla costruzione e esercizio del tratto ricadente in territorio italiano di un collegamento in corrente continua HVDC 500 kV denominato "ITALIA – MONTENEGRO" ed opere accessorie, composta da n. 2 linee di polo in cavo a  $\pm 500$  kV in corrente continua realizzate parte in cavo terrestre e parte in cavo marino, ciascuna delle quali costituita da un tratto di due cavi terrestri di circa 15 km e da un tratto di due cavi sottomarini di circa 77 km in acque territoriali italiane (con uno sviluppo complessivo del tracciato marino di circa 390 km);

Siglato: MB

N. 290/ML/7/2019

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 99/2009, la società Terna S.p.A. ha individuato sulla frontiera Nord Africa la possibilità di esercire, a seguito di specifici mandati degli Assegnatari, selezionati tramite pubblico bando, un possibile potenziamento delle infrastrutture di interconnessione con i Paesi nordafricani nella forma di «*interconnector*» ai sensi del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;

CONSIDERATO che, in seguito a verifiche con il gestore del sistema elettrico algerino, Terna S.p.A. ha segnalato al Ministero dello Sviluppo economico, da ultimo con note dell'8 aprile 2014 e del 26 maggio 2014, le complessità di tipo tecnico emerse negli incontri con i gestori nordafricani, che hanno reso sostanzialmente non realizzabile l'interconnessione con il Nord Africa, e la conseguente intenzione di spostare la capacità assegnata nel progetto interconnector dalla frontiera nordafricana, non più fattibile, alla frontiera montenegrina, individuando come infrastruttura utile a tale progetto una quota parte dell'interconnessione con il Montenegro autorizzata con il citato decreto n. 239/EL-189/148/2011 del 28 luglio 2011;

VISTA la nota prot. n. 0022970 del 1 dicembre 2014, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato il trasferimento della capacità assegnata ex articolo 32 della legge n. 99/2009 dalla frontiera Nord Africa alla frontiera con il Montenegro;

CONSIDERATO che gli assegnatari della frontiera Nord Africa hanno accettato il cambio di frontiera tra il Nord Africa e il Montenegro e, quindi, si sono impegnati pertanto a stipulare un contratto di mandato a Terna per la realizzazione e gestione di una quota parte della linea di interconnessione “Villanova-Lastva”, per una potenza pari a 300 MW;

CONSIDERATO che Terna S.p.A., in attuazione di quanto concordato con gli Assegnatari, ha comunicato a questo Ministero la costituzione della società Monita Interconnector S.r.l. (società controllata da Terna S.p.A. e con la partecipazione di Terna Rete Italia S.p.A.), società strumentale alla realizzazione e gestione dell'interconnessione con la frontiera montenegrina, per una capacità complessiva di 300 MW;

VISTO il decreto n. 239/EL-189/148/2011-VOL del 22 settembre 2015, con il quale l'autorizzazione già rilasciata alla società Terna S.p.A. con decreto autorizzativo n. 239/EL-189/148/2011 del 28 luglio 2011 è stata volturata parzialmente alla Società Monita Interconnector S.r.l. relativamente e limitatamente ad un modulo di conversione alternata/continua della stazione di Cepagatti, ad un cavo terrestre di polo a  $\pm 500$  kV in corrente continua di lunghezza pari a 15 km terrestri, ad una quota parte del cavo marino di polo a  $\pm 500$  kV in corrente continua di circa 77 km fino al limite delle acque territoriali italiane, per una potenza complessiva di 300 MW;

Siglato: MB

N. 290/ML/7/2019

VISTA la nota prot. TEMONITA/P20150000080 dell'8 ottobre 2015, acquisita al protocollo di questo Ministero in data 9 ottobre 2015 con n. 0024255, con la quale la società Monita Interconnector s.r.l., con sede legale in Viale Galbani, 00156 Roma, mandataria degli Assegnatari, ha chiesto il riconoscimento, per una capacità di potenza pari a 300 MW, generata dall'interconnessione in corrente continua ad altissima tensione (250÷350 kV) HVDC 500 kV denominato "ITALIA – MONTENEGRO", dell'esenzione dal disposto dell'art. 16, comma 6, del Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 e dagli articoli 32 e 37, paragrafi 6 e 10, della Direttiva 2009/72/CE, nonché (se ritenuto necessario), dal disposto dell'art. 9 della sopracitata Direttiva, per la durata di 10 anni dalla messa in esercizio dell'interconnessione, con obbligo di Terna S.p.A. di acquistare la linea oggetto dell'istanza al termine del predetto periodo di 10 anni;

VISTA la quietanza del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge 239/2004 e del comma 4 dell'art. 2 del D.M. 21 ottobre 2005;

VISTA la nota prot. n. 0029915 del 23 novembre 2015 con la quale il Ministero dello Sviluppo economico ha comunicato formalmente l'avvio del procedimento di esenzione, nel contempo trasmettendo all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, regolatore italiano, la documentazione presentata dalla società proponente, al fine di consentirle di esprimere il competente parere nei termini di legge;

VISTO il parere n. 701/2016/EEL dell'1 dicembre 2016 positivo con prescrizioni, che l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha rilasciato sulla concessione dell'esenzione ad una sezione dell'interconnessione in corrente continua "ITALIA – MONTENEGRO";

CONSIDERATO che nello schema del Piano di Sviluppo relativo al 2017, trasmesso al Ministero dello sviluppo economico con nota del 31 gennaio 2017, Terna ha comunicato la possibilità di rimodulare l'intervento di realizzazione del progetto "ITALIA - MONTENEGRO", prevedendo l'entrata in servizio di una prima sezione (primo polo da 600 MW) entro il 2019 e la realizzazione della seconda sezione (secondo polo per ulteriori 600 MW) entro il 2026;

VISTA la conseguente nota prot. TEMONITA/P20180000001 del 19 aprile 2018, acquisita al protocollo di questo Ministero in data 20 aprile 2018, con la quale Monita Interconnector s.r.l. ha presentato richiesta di aggiornamento dell'istanza di esenzione in oggetto, con riduzione della capacità in esenzione da 300 MW a 150 MW;

CONSIDERATO che tale richiesta è stata motivata dalla società istante dalla necessità di favorire la finanziabilità del progetto, *"tenuto conto del permanere delle*

Siglato: MB

*incertezze derivanti dalle condizioni di sviluppo delle infrastrutture di trasmissione e dei mercati elettrici nei Balcani”;*

CONSIDERATO che la società istante, proprio al fine di ridurre sensibilmente il perimetro dell'interconnector e, di conseguenza, il valore dell'investimento, ha richiesto la voltura parziale, a favore di Terna S.p.A., dell'autorizzazione di alcune opere rientranti nel perimetro dell'interconnector, inizialmente in capo a Monita Interconnector S.r.l.;

VISTO il conseguente decreto n. 239/EL-189/148/2011-VOL2 del 29 marzo 2018, con il quale l'autorizzazione già rilasciata alla società Monita Interconnector s.r.l. con decreto di voltura parziale n. 239/EL-189/148/2011-VOL del 22 settembre 2015 è stata volturata parzialmente alla società Terna S.p.A., lasciando alla parte privata solo un modulo di conversione alternata/continua della stazione di conversione di Cepagatti, un cavo terrestre di polo  $\pm 500$  kV in corrente continua di lunghezza circa 15 km ed quota parte del cavo marino di polo  $\pm 500$  kV in corrente continua di lunghezza circa 35 km nelle acque territoriali italiane, per una potenza complessiva di 150 MW;

VISTA la nota prot. n. 12936 del 17 maggio 2018 con la quale il Ministero dello Sviluppo economico ha inviato all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito ARERA) precedentemente Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, la documentazione presentata dalla società proponente per l'aggiornamento dell'istanza di esenzione, con riduzione della capacità in esenzione da 300 MW a 150 MW;

VISTA la delibera n. 338/2018/I/EEL del 14 giugno 2018, con la quale ARERA ha confermato il parere favorevole, nei limiti e nel rispetto delle condizioni di cui al precedente parere n. 701/2016/I/EEL dell'1 dicembre 2016, al rilascio alla società Monita Interconnector s.r.l. di una esenzione della durata di 10 anni per una capacità di importazione ed esportazione pari a 150 MW, quota parte della totale capacità dell'interconnessione;

CONSIDERATO che successivamente al predetto parere questo Ministero, anche su indicazione di ARERA, ha attivato con Terna e gli assegnatari un tavolo di confronto per garantire le migliori modalità di gestione delle iniziative connesse alla predetta legge, a partire dall'iniziativa in oggetto sulla frontiera montenegrina;

CONSIDERATO che, a conclusione del confronto con il gestore e con le altre società coinvolte, Monita Interconnector s.r.l., con nota prot. n. TERNA/P20190033641 del 10 maggio 2019, acquisita al protocollo di questo Ministero in data 21 maggio 2019, con il n. 0010888, ha presentato richiesta di aggiornamento dell'istanza di esenzione in oggetto, con aumento della capacità in esenzione da 150 MW a 200 MW;

CONSIDERATO che la società istante, proprio al fine di modificare il perimetro dell'interconnector e, di conseguenza, il valore dell'investimento, ha richiesto la voltura

Siglato: MB

parziale, a favore di Monita Interconnector s.r.l., dell'autorizzazione di alcune opere rientranti nel perimetro dell'interconnector, tornate in capo a Terna S.p.A. con il precedente decreto di voltura n. 239/EL-189/148/2011-VOL2 del 29 marzo 2018;

VISTO il conseguente decreto n. 239/EL-189/148/2011-VOL3 del 22 maggio 2019, con il quale è stato volturata alla società Monita Interconnector s.r.l. una porzione di opera da ricomprendere nel nuovo perimetro dell'Interconnector privato in aggiornamento al decreto n. 239/EL-189/148/2011-VOL2

VISTA la nota prot. n. 11411 del 27 maggio 2019 con la quale il Ministero dello Sviluppo economico ha inviato ad ARERA, la documentazione presentata dalla società proponente per l'aggiornamento dell'istanza di esenzione, con aumento della capacità in esenzione da 150 MW a 200 MW al fine di consentirle di esprimere il competente parere nei termini di legge;

VISTA la delibera n. 275/2019/I/EEL del 25 giugno 2019, con la quale ARERA ha confermato il parere favorevole, nei limiti e nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti pareri n. 701/2016/I/EEL dell' 1 dicembre 2016 e n. 338/2018/I/EEL del 14 giugno 2018, al rilascio alla società Monita Interconnector s.r.l. di una esenzione della durata di 10 anni per una capacità di importazione ed esportazione pari a 200 MW, quota parte della totale capacità dell'interconnessione;

CONSIDERATO che nei succitati pareri ARERA ha prescritto che:

- a seguito del rilascio dell'esenzione e prima che la stessa produca effetti, l'intero capitale sociale della Monita Interconnector S.r.l., detenuto da Terna S.p.A. e dalla sua controllata Terna Rete Italia S.p.A., sia ceduto ai Finanziatori secondo il criterio della capacità assegnata a ciascuno di essi a seguito della procedura indetta da Terna S.p.A. ai sensi della l. n. 99/2009;
- l'interconnessione "ITALIA - MONTENEGRO" sia gestita in modo integrato, tramite la stipula di un contratto tecnico di Monita Interconnector con Terna, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità prima dell'entrata in esercizio dell'interconnessione, che garantisca a Terna la gestione della sezione oggetto di esenzione come se la stessa Terna ne fosse la proprietaria, secondo quanto disposto dall'Autorità in attuazione dell'articolo 36, comma 9, del decreto legislativo 93/11;
- la gestione commerciale della capacità oggetto di esenzione (ivi incluse le modalità e le tempistiche di nomina, le riduzioni operate da Terna per garantire la sicurezza del sistema, l'applicazione dei corrispettivi di dispacciamento) sia disciplinata da uno specifico contratto tra Terna e Monita, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità prima dell'entrata in esercizio dell'interconnessione;

Siglato: MB

N. 290/ML/7/2019

- in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 10, del decreto legislativo 93/11, al fine di favorire l'unificazione proprietaria della rete di trasmissione nazionale, al termine dell'esenzione la proprietà della sezione del progetto "ITALIA - MONTENEGRO" oggetto di esenzione sia trasferita dagli Assegnatari a Terna S.p.A.;

- il valore del trasferimento a Terna, al termine del periodo di esenzione sia determinato sulla base del costo storico dell'infrastruttura, come desumibile dai libri contabili obbligatori, rivalutato secondo le metodologie tariffarie adottate per *asset* regolati analoghi, al netto degli ammortamenti e di eventuali contributi pubblici percepiti, da valorizzare a livelli non inferiori a quelli previsti dalle metodologie applicate per equivalenti *asset* regolati e comunque sulla base di costi standard efficienti;

PRESO ATTO che ARERA nei pareri n. 701/2016/EEL del 1 dicembre 2016, n. 338/2018/I/EEL del 14 giugno 2018 e n. 275/2019/EEL del 25 giugno 2019 ha ritenuto soddisfatti i requisiti richiesti dall'articolo 4, comma 1, punti a), b), c), d) e f), del decreto ministeriale 21 ottobre 2005;

RITENUTO che, per quanto di competenza di questo Ministero, siano altresì soddisfatti i criteri di cui ai punti e) e g) del succitato articolo;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

1. Alla società Monita Interconnector S.r.l., con sede legale in Viale Galbani, 00156 Roma, è concessa, ai sensi dell'art. 1 quinquies del d.l. n. 239/2003 e s.m.i., l'esenzione dalla disciplina sull'accesso dei terzi per una capacità di importazione e esportazione pari a 200 MW, quota parte della totale capacità generata dall'interconnessione in corrente continua ad altissima tensione (250÷350 kV) HVDC 500 kV denominato "ITALIA – MONTENEGRO", secondo le condizioni indicate nei Pareri n. 701/2016/EEL del 1 dicembre 2016, n. 338/2018/I/EEL del 14 giugno 2018 e n. 275/2019/EEL del 25 giugno 2019 di ARERA, parti integranti di questo decreto.

### **Articolo 2**

1. A seguito del rilascio dell'esenzione e prima che la stessa produca effetti, l'intero capitale sociale della Monita Interconnector S.r.l. dovrà essere ceduto agli Assegnatari secondo il criterio della capacità assegnata a ciascuno di essi a seguito della procedura indetta da Terna

Siglato: MB

N. 290/ML/7/2019

S.p.A. ai sensi della l. n. 99/2009 e Terna S.p.A. non dovrà avere alcuna partecipazione diretta o indiretta nella società.

2. Di tale cessione, e di qualsiasi successiva variazione del capitale sociale di Monita Interconnector S.r.l., il Ministero dello sviluppo economico e l'ARERA devono avere comunicazione.

3. In mancanza della cessione entro il termine indicato, l'esenzione si intende decaduta.

### **Articolo 3**

1. Al termine del periodo di esenzione, la titolarità della porzione di rete oggetto di esenzione ricadente in territorio italiano deve essere trasferita a Terna S.p.A.

2. Il valore del trasferimento di cui al comma 1 è determinato sulla base del costo storico dell'infrastruttura, come desumibile dai libri contabili obbligatori, rivalutato secondo le metodologie tariffarie adottate per *asset* regolati analoghi, al netto degli ammortamenti e di eventuali contributi pubblici percepiti, da valorizzare a livelli non inferiori a quelli previsti dalle metodologie applicate per equivalenti *asset* regolati e comunque sulla base di costi standard efficienti.

### **Articolo 4**

La concessione dell'esenzione perde effetto due anni dopo la data del presente decreto, qualora, alla scadenza di tale termine, la costruzione dell'interconnessione non sia ancora iniziata o qualora, cinque anni dopo la data del presente decreto, alla scadenza di tale termine l'interconnessione non sia ancora operativa, a meno che il Ministero dello sviluppo economico non riconosca che il ritardo è dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo del soggetto cui la deroga è concessa.

Roma,

*IL DIRETTORE GENERALE  
PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI  
E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE  
(ing. Gilberto Dialuce)*